

PROCURA REPUBBLICA
presso il Tribunale
- FOGGIA -

Pervenuto addì

N° 293

- 4 OTT. 2016.

PROV. 

Comitato Pari Opportunità
Ordine Avvocati di Foggia

Comitato Pari Opportunità

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA TUTELA DEI DIRITTI DI PARI
OPPORTUNITA' E DI GENITORIALITA'

Premesso che il **Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Foggia**, costituito in data 17.07.2015 ed il **Comitato Pari Opportunità della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia**, costituito in data 29.09.2015, perseguono l'obiettivo di favorire l'adozione di comportamenti volti al superamento di ostacoli alla affermazione in concreto del principio di parità nelle professioni legali ed a tal fine, collaborano,

VISTI

- gli articoli 2, 3, 24, 37, 51 e 111 della Costituzione;
- gli articoli 2, 3, 137 e 141 del Trattato CE, come modificati dal Trattato di Lisbona;
- la Direttiva 76/207/CEE come modificata dalla Direttiva 2002/73/CE, inerente l'attuazione del principio di parità di trattamento per quanto concerne l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro, come attuata dal D. Lgs. 30 maggio 2005 n. 145;
- la Direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, come attuata dal D. Lgs. 25 gennaio 2010 n. 5;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006);
- la legge 5 febbraio 1992 n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap e ss.mm., nonché le leggi vigenti in materia di patologie oncologiche ed invalidanti;




- la legge 8 marzo 2000 n. 53 ed in particolare l'art. 9 che prevede la promozione e l'incentivazione di forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e tempo di lavoro;
- il D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità come modificato dal D. Lgs. 23 aprile 2003 n. 115;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 385 del 4 ottobre 2005 che riconosce ai padri professionisti il diritto di percepire l'indennità di paternità, in alternativa alla madre;
- il D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 c.d. "Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna", come modificato anche dall'art. 8 quater della L. 6 giugno 2008 n. 101;
- la legge 24 febbraio 2006 n. 104, in materia di tutela della maternità delle donne dirigenti;
- il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007, sull'applicazione degli artt. 17 e 22 del D. Lgs. n. 151/2001 a tutela del sostegno della maternità e della paternità nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995 n. 335;
- il D. Lgs. 25 gennaio 2010 n. 5 di attuazione della Direttiva 2006/54/CE;
- l'art. 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183 c.d. "Collegato Lavoro";
- la legge 28 giugno 2012 n. 92, c.d. "Riforma Fornero";
- la legge 20 maggio 2016 n. 76, che regola le unioni tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze;
- il Codice Deontologico Forense;
- la Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 23 ottobre 2013 in tema di adozione negli Uffici Giudiziari di prassi virtuose volte a tutelare pienamente la condizione genitoriale e di maternità, con riferimento a tutte le figure professionali impiegate nei medesimi Uffici.

Richiamato il contenuto del documento avente ad oggetto "preliminari intese in materia di pari opportunità" sottoscritto in data 2 febbraio 2016 dai componenti della C.P.O. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia e dal presidente del C.P.O. del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia

Considerato che ciascuna parte firmataria del presente protocollo, in ragione del proprio ufficio:

- riconosce l'importanza di una uguaglianza di genere "de iure" e "de facto", nonché l'importanza di una effettiva conciliazione tra esigenze di natura professionale ed esigenze di natura familiare nell'organizzazione lavorativa per entrambi i sessi;
- condivide la necessità di intervenire affinché la tutela della maternità e della paternità, anche per effetto di adozione nazionale ed internazionale e di affidamento familiare, tragga






concreta realizzazione, così garantendo ed affermando una reale parità tra uomini e donne sia nell'organizzazione delle attività giudiziarie e dei relativi servizi amministrativi, sia nell'esercizio della professione forense;

- intende adottare condotte funzionali allo stato di gravidanza e di genitorialità;
- condivide la necessità di adottare condotte che rispondano alle esigenze di assistenza e cura della propria persona e di familiari, minori o maggiori di età, affetti da handicap gravi, patologie oncologiche e/o patologie gravemente invalidanti, secondo la normativa vigente;
- intende con il presente protocollo, fermo restando il rispetto delle norme di legge che disciplinano la materia dei rinvii delle udienze ed il contemperamento con gli eventuali interessi confliggenti nei procedimenti indicati agli artt. 4 e 5 del codice di Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, riportati in nota, **individuare linee guida** che le parti firmatarie si impegnano a rispettare, promuovere e divulgare ad ogni livello di competenza, per favorirne l'adozione ed il rispetto, al fine di assicurare una effettiva e concreta tutela della genitorialità e dei principi di pari opportunità, anche con riferimento a tutte le figure professionali impiegate negli uffici giudiziari.

Tutto quanto sopra visto e considerato

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI FOGGIA,

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FOGGIA,


LA COORDINATRICE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA' DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA,

LA PRESIDENTE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA' DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FOGGIA,

I DIRIGENTI AMMINISTRATIVI DELLE CANCELLERIE CIVILI E PENALI DEL TRIBUNALE DI FOGGIA,

si impegnano, ciascuno per la propria parte e competenza, nei termini seguenti:

- 1- I giudici, nel fissare le udienze e disporre i rinvii delle stesse, terranno conto, tra i motivi di **legittimo impedimento a comparire**, anche dello stato di gravidanza e maternità delle donne avvocate e praticanti abilitate al patrocinio iscritte all'Albo e al Registro, per il periodo corrispondente al congedo per maternità previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 151/2001, a prescindere dalla sussistenza di particolari patologie connesse, qualora non vi ostino specifiche esigenze di carattere processuale di cui ai sottostanti nn. 10 e 11;
- 2- Al fine di ottenere il rinvio dell'udienza, dovrà essere presentata apposita istanza al Giudice procedente allegando, per il periodo indicato all'art. 16 D. Lgs. 151/2001, un certificato medico attestante la presumibile data del parto o il certificato di nascita del



figlio/a. Nell'istanza dovrà farsi riferimento al presente protocollo e la stessa dovrà essere tempestivamente comunicata anche al/i difensore/i di controparte/i ed al P.M., nei casi in cui è prevista la sua partecipazione all'udienza.

- 3- Il rinvio dovrà, ove possibile, tener conto del periodo di astensione obbligatoria. Per il periodo anteriore a quello previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 151/2001, all'istanza di rinvio per legittimo impedimento dovrà essere allegata certificazione medica attestante la sussistenza di particolari patologie e/o gravi complicanze della gravidanza.
- 4- In conformità ai principi e nei limiti espressi al precedente punto 1, il Giudice, nell'indicato periodo di gravidanza, concederà alle richiedenti la precedenza nell'ordine di trattazione dei procedimenti; tale precedenza dovrà essere accordata compatibilmente con motivate esigenze professionali, anche dei colleghi impegnati nelle cause comprese nell'elenco di trattazione e al P.M., nel caso in cui è prevista la sua partecipazione all'udienza.
- 5- Ove sussistano necessità legate all'allattamento, il Giudice, su richiesta delle madri o dei padri avvocati che abbiano la cura esclusiva o prevalente del minore, metterà in atto tutte le agevolazioni al momento ritenute necessarie per favorire l'attività di difesa. Analogamente il Giudice provvederà in caso di motivata urgenza della prole di età inferiore ai tre anni.
- 6- La paternità può essere riconosciuta quale causa di legittimo impedimento alla partecipazione degli avvocati e dei praticanti abilitati alle udienze civili e penali nei primi tre mesi di vita del bambino, ove analogo beneficio non sia fruito dall'altro genitore.
- 7- Alle stesse condizioni di cui ai punti che precedono, il Giudice considererà la malattia c/o l'infortunio dei figli/e di età inferiore ai tre anni, esclusivamente nell'ipotesi di ricovero ospedaliero, quale possibile motivo di legittimo impedimento ex art. 420 ter c.p.p.. Tali impedimenti potranno essere attestati anche mediante autocertificazione da inviare tempestivamente alla Cancelleria o da depositarsi in udienza; alla autocertificazione dovrà, necessariamente, seguire il certificato medico attestante il ricovero ospedaliero da depositare in Cancelleria non oltre sette giorni successivi alla data di udienza.
- 8- Potrà essere riconosciuta, come causa di legittimo impedimento alla partecipazione alle udienze civili e penali, l'adozione nazionale ed internazionale e l'affidamento del minore per un periodo di tre mesi dall'ingresso dello stesso in famiglia, ove non ne fruisce l'altra genitore. In caso di adozione internazionale potrà essere considerato



come legittimo impedimento anche il periodo antecedente all'ingresso del minore in Italia, coincidente con la permanenza del genitore all'estero necessaria per la procedura di adozione, a prescindere dalla fruizione da parte dell'altro genitore.

- 9- Dei benefici di cui ai numeri 1 e 4 potranno fruire anche avvocate/i e praticanti abilitate/i iscritti all'Albo e al Registro, che assistono familiari con "handicap" in situazioni di gravità ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, accertata ex art. 4 L. 104/1992, o che siano affetti da patologie oncologiche e/o invalidanti. Gli stessi avvocati/e e praticanti abilitati/e potranno chiedere un rinvio dell'udienza per legittimo impedimento nel caso di sopravvenute esigenze, diverse da quelle ordinarie, inerenti l'assistenza dei suddetti familiari.

Sono da intendersi quali "familiari": il coniuge, il convivente, il parente o affine entro il secondo grado.

Il diritto può essere esteso ai parenti o affini di terzo grado della persona in situazione di disabilità grave soltanto qualora i genitori (anche adottivi) o il coniuge della persona con "handicap", in situazione di gravità, abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (ex art. 33, comma 3, L. 104/1992). A tal fine dovrà essere tempestivamente presentata istanza corredata da idonea documentazione.

L'assistenza ai familiari con "handicap" in situazioni di gravità, ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, potrà essere considerata motivo di legittimo impedimento previa valutazione da parte del giudice della gravità della patologia e delle sopravvenute esigenze diverse da quelle ordinarie inerenti l'assistenza dei suddetti familiari, nonché delle esigenze di natura processuale, soprattutto nei processi a priorità di trattazione c. d. "legale".

- 10- Per gli avvocati e le avvocate affetti da "handicap" grave, patologia oncologica o invalidante potrà essere considerato legittimo impedimento la necessità di sottoporsi a trattamento terapeutico il giorno dell'udienza o in un periodo prossimo all'udienza.

11- In tutte le ipotesi sopra considerate, le avvocate e gli avvocati si impegnano comunque, ove possibile e salvo casi di urgenza, a ricercare previamente un sostituto anche tramite l'apposito elenco elaborato dal C.P.O. dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, ferma restando la possibilità di chiedere il rinvio o la modifica dell'orario di udienza, secondo quanto stabilito da questo protocollo.

- 12- Il personale di cancelleria, gli avvocati e le avvocate e i/le praticanti abilitati/e, nello svolgimento degli adempimenti presso gli uffici, daranno la precedenza all'avvocata e alla praticante abilitata in stato di gravidanza o che adduca ragioni di urgenza legate

all'allattamento. Le indefettibili necessità di cura dei figli nei primi sei mesi di vita ed altri gravi e documentate necessità della prole comporteranno analoga precedenza per i genitori di entrambi i sessi, che abbiano la cura esclusiva o prevalente del minore.

13- Nei procedimenti penali, il riconoscimento dello stato di gravidanza e maternità delle avvocate e delle praticanti abilitate, nel periodo previsto dall'art. 16 D. Lgs. 151/2001, quale motivo di legittimo impedimento, nonché altri motivi di legittimo impedimento indicati nel presente protocollo, saranno limitati ai soli processi penali senza imputati detenuti.

14- Nei procedimenti penali attinenti le misure di prevenzione, in quelli di sorveglianza ed in quelli che presentano ragioni particolari di celerità, l'eventuale rinvio dell'udienza terrà conto di ogni altro interesse confliggente e dei relativi termini processuali, ivi compresi quelli relativi alla prescrizione. Qualora la richiesta di legittimo impedimento venga fatta valere in occasione di una udienza fissata per l'assunzione di una prova testimoniale, ove il Giudice ritenga che il teste abbia serie, oggettive e comprovate difficoltà a comparire nuovamente ad una udienza successiva, potrà disporre ugualmente solo l'escussione del testimone in questione, rinviando il procedimento per tutti gli altri adempimenti.


15- In tutti i casi previsti negli articoli precedenti, in luogo della richiesta di rinvio del processo, è in facoltà del professionista chiedere al Giudice di chiamare la causa per prima o appena possibile oppure per ultima o differirla nell'ultima parte della giornata di udienza. Il Giudice accoglierà la richiesta se compatibile con le esigenze dell'Ufficio e non di intralcio alla corretta ed agevole gestione dell'udienza, curando che sia data comunicazione tempestiva al richiedente, salva la possibilità di accordare il rinvio.

Il presente protocollo, che rimane comunque aperto alla sottoscrizione di altri Uffici Giudiziari ed Organismi attivi nel Foro di Foggia, che intendano successivamente aderirvi, viene assunto ad integrazione e superamento di eventuali altri protocolli, accordi, convenzioni, intese e quant'altro precedentemente adottato ed esistente in materia, nelle parti contrastanti con lo stesso.

Ogni sottoscrittore darà la più ampia diffusione del presente protocollo nell'ambito del proprio settore di competenza.

Ove si verificassero ipotesi diverse da quelle contemplate espressamente nel presente protocollo, le parti firmatarie si impegnano ad adottare, nell'esercizio delle proprie funzioni, condotte e atteggiamenti funzionali alla realizzazione e alla tutela dei principi di parità qui espressi.

Foggia, li - 3 OTT. 2016



IL PRESIDENTE VICARIO DEL TRIBUNALE DI FOGGIA

(Dott. Corrado Di Corrado)

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI FOGGIA

(Dott. Leonardo Leone de Castris)

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL TRIBUNALE DI FOGGIA

(Dott. Pasquale Toziani)

ANTONIO

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DELLA PROCURA DI FOGGIA

(Dott. Gennaro Perretti)

ANTONIO TOZIANI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FOGGIA

(Avv. Stefano Pio Foglia)

LA COORDINATRICE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA' DELLA PROCURA DELLA
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA

(Dott.a Paola De Martino)

LA PRESIDENTE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA' DELL'ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI FOGGIA

(Avv.a Ida Anna Di Masso)

¹ Nota: Estratto Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati Commissione di Garanzia, deliberazione 13.12.2007, G.U. 04.01.2008

Art. 4. Prestazioni indispensabili in materia penale

L'astensione non è consentita nella materia penale in riferimento:

a) all'assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo, a quelle offerenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 c.p.p., all'incidente probatorio ad eccezione dei casi in cui non si verta in ipotesi di urgenza, come ad esempio di accertamento peritale complesso, al giudizio direttissimo ed al compimento degli atti urgenti di cui all'art. 467 c.p.p., nonché i procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro trecentosessanta giorni, se pendenti in grado di merito, entro centottanta giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro novanta giorni;

b) nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l'imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall'art. 420 ter, comma 5, c.p.p. (introdotto dalla legge n. 479/1999), che si proceda malgrado l'astensione del difensore. In tal caso

il difensore di fiducia o d'ufficio, non può legittimamente astenersi ed ha l'obbligo di assicurare la propria prestazione professionale.

Art. 5. Prestazioni indispensabili in materia civile

L'astensione non è consentita, in riferimento alla materia civile, nei procedimenti relativi:

- a) a provvedimenti cautelari, provvedimenti sommari di cognizione ai sensi dell'art. 19, D.Lgs. n. 5/2003, allo stato e alla capacità delle persone, ad alimenti, alla comparizione personale dei coniugi in sede di separazione o di divorzio o nei procedimenti modificativi e all'affidamento o mantenimento dei minori;
- b) alla repressione della condotta antisindacale, nella fase di cognizione sommaria prevista dall'art. 28 della legge n. 300/1970 ed ai procedimenti aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti, anche ai sensi della normativa di cui al D. Lgs. n. 165/2001;
- c) a controversie per le quali è stata dichiarata l'urgenza ai sensi dell'art. 92, comma 2, del regio decreto n. 12/1941 e successive modificazione ed integrazioni;
- d) alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti;
- e) alla convalida di sfratto, alla sospensione dell'esecuzione, alla sospensione o revoca dell'esecutorietà di provvedimenti giudiziali.

